

Provincia di Arezzo

Tecnico

Settore / USA: Lavori Pubblici

Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 489 / 2018

Oggetto: incarico professionale di redazione del Piano Strutturale Intercomunale. approvazione determina a contrarre

Il Dirigente

Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs. 267/2000”.

Premesso:

- che la L.R. 65/2014 individua la pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per la promozione di politiche di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali con riferimento anche all'esigenza di contrasto al consumo di suolo;
- che la Regione Toscana nel BURT del giorno 26 luglio 2017 ha pubblicato il “Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei piani strutturali intercomunali art. 23 LR 65/2014”, e con scadenza per la presentazione domande il giorno venerdì 29 settembre 2017;
- che con Del.G.C. n. 130 del 19/09/2017 è stato dato atto che il Comune di Cortona intende partecipare, in associazione con i Comuni di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana, al Bando sopra riportato dando mandato agli uffici dell'Area Tecnica di predisporre tutti gli atti necessari e dando altresì atto che l'istanza verrà presentata dal Comune di Cortona quale Ente capofila;

Vista la Del.G.C. n. 174 del 14/09/2017 del Comune di Castiglion Fiorentino e la Del. G.C. n. 119 del 22/09/2017 del Comune di Foiano della Chiana con le quali i rispettivi comuni di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana in analogia a quanto fatto da Cortona hanno manifestato l'intenzione di partecipare in associazione di comuni al Bando per la redazione dei piani strutturali intercomunali;

Verificato che in data 29/09/2017 il Comune di Cortona, in qualità di Ente capofila ha inoltrato la domanda di finanziamento alla Regione Toscana corredata del formulario di presentazione del progetto;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Cortona del 16/11/2017 inviata alla Regione Toscana e per conoscenza ai Sig. Sindaci dei comuni di Castiglion Fiorentino e di Foiano della Chiana, nella quale si conferma che l'Associazione avverrà entro la data di avvio del Piano Strutturale;

Verificato che con Decreto Dirigenziale n. 18240 del 28/11/2017 l'Associazione dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana è risultata inserita nella graduatoria per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali risultando così assegnataria del contributo di € 60.000,00;

Che con Del.C.G. n. 181 del 21/12/2017 del Comune di Cortona, con Del.G.C. n. 165 del 21/12/2017 del Comune di Foiano della Chiana e con Del.G.C. n. 260 del 21/12/2017 del Comune di Castiglion Fiorentino è stato approvato il Documento Programmatico Preliminare alla redazione del Piano strutturale intercomunale, elaborato dagli Uffici Tecnici dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana, con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26/03/2018 è stato approvato lo schema di convenzione;

Che con le stesse Delibere di cui sopra è stato dato mandato al Comune di Cortona, mediante il tavolo tecnico, di elaborare il bando di gara per l'affidamento dell'incarico di redazione del Piano Strutturale Intercomunale a professionisti esterni e di stabilire che detto bando sarà pubblicato a seguito del visto contabile dell'Ufficio Economico-finanziario successivo all'approvazione del bilancio di previsione 2018;

ACCERTATA la necessità di procedere ad indire la gara per affidamento del servizio di cui sopra ai sensi di quanto previsto dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici;

RILEVATO che l'importo dell'appalto risulta essere pari ad € 97.760,00 compreso oneri previdenziali ed escluso IVA e così € 119.267,20, ed € 732,80 per imprevisti, e quindi al di sotto della soglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

comunitaria di cui all'art.35 del D.Lgs n.50/2016, relativo ad appalti di forniture e servizi;

RILEVATO che l'affidamento e l'esecuzione delle forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.30 comma 1 del D.Lgs. n 50/2016;

DATO ATTO quindi che per l'affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per procedere mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di contratti sotto soglia), utilizzando per l'aggiudicazione del presente contratto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI

- l'art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare indicante gli elementi ivi previsti;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs.vo n.50/2016 che stabilisce che prima di avvio delle procedure dei contratti gli enti adottano la determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali e i criteri di selezione;
- l'art. 183 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;

PRECISATO quindi,

- Che oggetto e finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento dell'incarico professionale di redazione del Piano Strutturale Intercomunale - **CIG 746146320E**;
- che le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta e gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali sono indicati nei relativi schemi e nei documenti componenti il progetto che, anche se non materialmente allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;
- che la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione del servizio in oggetto sarà fatta mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.b), del D.Lgs.vo n° 50/2016 ;

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016));

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016

VISTI in specifico i seguenti artt. del Nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016):

Art. 35, comma 4:

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

[...omissis..]

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

*3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

DATO ATTO che il Comune di Cortona ha aderito alla piattaforma elettronica S.T.A.R.T. – (Servizio Telematico Acquisti Regione Toscana) e che sulla stessa è possibile espletare gare in modalità elettronica per appalti di beni, servizi e lavori, come previsto dalla normativa vigente e che comunque, lo stesso è “strumento di acquisto” della “Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti”, già riconosciuto da ANAC quale “Soggetto Aggregatore” con propria delibera del 23.07.2015;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 (Determinazioni a contrattare);

Dato atto che la regione Toscana ha messo a disposizione degli enti del territorio il sistema START, che risponde ai requisiti di cui al citato Art.1, comma 450, della Legge n.296/2006 e, quale strumento elettronico di proprietà regionale, risponde al D.L n.66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.89/2014;

Ritenuto, pertanto, possibile procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi utilizzando tale piattaforma;

atteso che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza si è svolta una indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei lavori, preordinata ad esplorare elementi conoscitivi specifici all'oggetto del singolo appalto quali l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;

ritenuto conveniente procedere ad effettuare una indagine esplorativa del mercato adottando lo strumento che appare maggiormente opportuno in ragione della rilevanza del contratto e tenendo conto dei principi generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi, mediante la pubblicazione di una manifestazione di interesse sulla piattaforma della Regione Toscana START, per un periodo pari a dieci giorni;

stabilito di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, che, nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura del mercato e consente l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

precisato che l'affidamento e l'esecuzione del servizio in oggetto secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

atteso che gli offerenti che verranno individuati e con le quali verrà negoziata l'offerta per il servizio in oggetto, debbono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;

atteso altresì che gli offerenti debbono possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico finanziari indicati nella manifestazione d'interesse;

ritenuto opportuno individuare quale sistema di contrattazione la procedura negoziata ai sensi articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 lett.b);

posto che l'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 testualmente recita: "Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o mediante procedura competitiva con negoziazione.";

atteso che a conclusione dell'indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici la stazione appaltante procederà a selezionare in modo non discriminatorio gli operatori da invitare in numero che appare proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei requisiti indicati in numero almeno pari a dieci e sempre nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

dato atto che a seguito della selezione, gli operatori economici saranno invitati contemporaneamente, in ossequio al principio di imparzialità e parità di trattamento, dalla stazione appaltante a presentare un'offerta a mezzo di posta elettronica certificata o se ciò non sia possibile tramite lettera ai sensi dell'art 75 comma 3;

precisato che trattandosi di affidamento di servizi di importo superiore ai 40 mila euro mediante procedura negoziata ex art 36 comma 2 lett. b) il contratto verrà stipulato con scrittura privata a pena di nullità ai sensi dell'art 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016;

richiamata la deliberazione dell'ANAC Delibera 20 dicembre 2017. **Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018.** (Delibera n. 1300/2017, che per l'anno 2018 stabilisce l'entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento; in particolare il contributo in capo alle stazioni appaltanti in favore dell'Autorità è per importi a base di gara Uguali o maggiori a € 40.000 e inferiori a € 150.000 € 30,00 per le stazioni appaltanti, mentre per gli operatori economici è pari ad € 00,00;

VERIFICATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

la somma di € **120.000,00** nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene prenotata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO			
		2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Esercizi succ. Euro
52400/E 64901/E		24.000,00	21.600,00	13.200,00	
721100/U Esigibilità 721100/100	2.02.03.05.001	2.400,00 21.600,00	8.400,00 13.200,00	13.200,00	
59200/E		3.600,00	12.600,00	19.800,00	
721100/U Esigibilità	2.02.03.05.001	3.600,00	12.600,00	19,800,00	
55800/E 64901/E		27.000,00	18.000,00 21.000,00	15.000,00 18.000,00	
721100/U Esigibilità 721100/100/U	2.02.03.05.001	6.000,00 21,000,00	21.000,00 18.000,00	33.000,00	

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. n.267/00

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- a. l'oggetto del contratto è l' "incarico professionale di redazione del Piano Strutturale Intercomunale";
- b. trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata di importo superiore a 40.000,00 euro il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- c. le clausole contrattuali sono quelle previste dagli allegati al progetto, agli atti di questo ufficio;
- d. il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

di indire una procedura, per l'appalto in oggetto, procedura negoziata ai sensi articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 2 lett.b) del D.lgs 163/2006;

3.di pubblicare un avviso rivolto agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione per l'affidamento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dei lavori in oggetto,

4. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 120.000,00 iva compresa e imprevisti

5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

6. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c);

- **di dare atto** che saranno invitate alla procedura di gara tutte le ditte idonee e che l'elenco delle ditte sarà dato in visione dopo l'espletamento della gara;

di dare atto che si procederà all'affidamento del servizio di cui trattasi utilizzando la piattaforma che la regione Toscana ha messo a disposizione degli enti del territorio con il sistema START, che risponde ai requisiti di cui al citato Art.1, comma 450, della Legge n.296/2006 e, quale strumento elettronico di proprietà regionale, risponde al D.L n.66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.89/2014;

di prenotare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € **120.000,00** in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO			
		2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Esercizi succ. Euro
52400/E 64901/E		24.000,00	21.600,00	13.200,00	
721100/U Esigibilità 721100/100	2.02.03.05.001	2.400,00 21.600,00	8.400,00 13.200,00	13.200,00	
59200/E		3.600,00	12.600,00	19.800,00	
721100/U Esigibilità	2.02.03.05.001	3.600,00	12.600,00	19.800,00	
55800/E 64901/E		27.000,00	18.000,00 21.000,00	15.000,00 18.000,00	
721100/U Esigibilità 721100/100/U	2.02.03.05.001	6.000,00 21.000,00	21.000,00 18.000,00	33.000,00	

DI DARE ATTO che con successivi atti verrà perfezionato l'impegno di spesa assunto con il presente atto;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all'imputazione contabile, la copertura finanziaria dell'atto è definita secondo i riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento	Importo	Note
vedi allegato	120.000,00	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.